

[Home](#)[Pubblicità](#)[Termini e condizioni](#)[Millevigne](#)[Contatti](#)[Login](#)[Abbonamento Online](#)[HOME](#)[IL PERIODICO](#)[IL BLOG](#)[VIDEO](#)[ABBONATI](#)[NEWS](#)[VITIJOB](#)[Home](#) / [News](#) / [Tutte le news](#) /[Etichettatura: da FIVI stop a nuova burocrazia](#)

## ETICHETTATURA: DA FIVI STOP A NUOVA BUROCRAZIA

01 Ott 2014 05:50 | Scritto da redazione Millevigne |

Visite: 282 |

Dall'ufficio stampa della Federazione Italiana Indipendenti riceviamo per conoscenza la lettera inviata al Ministro Martina in merito alla nuova disciplina dell'etichettatura, in cui si contesta un'interpretazione inutilmente restrittiva della stessa.

All'attenzione del Ministro Maurizio Martina

Alla luce del Reg. 1308/2013, art. 119, si pone un problema applicativo interpretativo capace di gravi ripercussioni sull'attività del settore vitivinicolo nazionale.

Poiché il concetto di etichettatura non equivale alle informazioni che si trovano indelebili sulla bottiglia, ma ai fini delle norme comunitarie con etichettatura ci si riferisce ad ogni informazione che accompagna le bottiglie (e.g.: brochure, siti internet, cartoni personalizzati, documenti di accompagnamento), il combinato disposto dell'art. 117 e del successivo Art. 119 risulta prescrivere in modo imperativo che su qualunque elemento qualificabile come etichettatura compaiano:



Pubblicità su Millevigne

**ISCRIVITI ALLA  
NEWSLETTER** [Privacy e Termini di Utilizzo](#)**ISCRIVITI****CANCELLATI**

- a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II;
- b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
- i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
  - ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
- c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- d) l'indicazione della provenienza;
- e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
- f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e
- g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.

Il tenore dell'articolo 119 appare inequivoco al riguardo.

**Ebbene, le prescrizioni di contenuto ora ricordate appaiono assolutamente opportune e necessarie per le informazioni presenti sulla bottiglia, ma invece ridondanti e sproporzionate per tutti gli altri elementi informativi che pure, per il legislatore, sono etichettatura: basti a tacer d'altro pensare alla necessità di riportare tutte le informazioni ora ricordate su qualsivoglia cartone costituente imballaggio delle confezioni di vino.**

Tutto ciò considerato, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti



## ULTIME DAL BLOG

AGOSTO 04, 2014

### la tragedia di Refrontolo e il ritorno dei pataccari

Molinetto della Croda, comune di Refrontolo, zona del Prosecco. Una festa di paese organizzata in un luogo insicuro, praticamente nell'alveo...

## CHIEDE al MIPAAF

di prendere in debita considerazione il problema, tanto più alla luce delle possibili difformità interpretative/applicative presso le diverse unità locali dell'ICQRF: taluni uffici potrebbero sanzionare con minore o maggiore solerzia l'assenza di tutte le informazioni su un documento di accompagnamento, ad esempio, o su di una brochure aziendale;

di proporre con la massima urgenza alla Commissione Europea una revisione/interpretazione del testo che assicuri certamente sulla CONFEZIONE del vino (bottiglia, brick, bag in box o altro involucro direttamente a contatto con il liquido e la cui superficie sia visibile dal consumatore) che siano presenti tutte le informazioni prescritte dall'articolo 119, mentre non estenda tale prescrizione agli IMBALLAGGI perché ciò violerebbe il principio di proporzionalità. Troppo alti infatti sarebbero i costi per riportare le numerose informazioni de quo su ogni scatola contenente bottiglie, ad esempio, con ulteriori immaginabili problemi per scatole contenenti bottiglie di diversi vini;

di farsi portatore degli interessi dei vignaioli e dei produttori di vino italiani presso l'UE, affinché le norme sull'etichettatura possano efficacemente costituire uno strumento di scelta consapevole del consumatore e non una inutile vessazione burocratica per le imprese.

di coordinare la propria azione con quella di altri ministeri nazionali già sollecitati ad analoga presa di posizione rispetto ad una formulazione della norma europea sproporzionatamente e inutilmente vessatoria. Cfr. <http://www.ihk-trier.de/ihk-trier/Integrale?SID=CRAWLER&MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=11805&Media.Object.ObjectType=full>

Cordiali saluti.

Matilde Poggi

Presidente Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti